

Verbale di intesa

Il giorno 28 gennaio 2016, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo di:

- FABI
- FIRST CISL
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA
- UNISIN

Premesso che

1. Con il verbale di accordo del 14.01.2015 le Parti hanno individuato soluzioni condivise, ad integrazione di quanto in precedenza stabilito con l'Accordo Quadro del 26.11.2014, per le posizioni riferite al personale dirigente.
2. In data 23 dicembre 2015 le Parti hanno sottoscritto un accordo per l'accoglimento delle domande non accolte a livello di Gruppo in seguito alla applicazione di quanto previsto con l'Accordo Quadro del 26.11.2014, nonché di ulteriori domande di esodo volontariamente presentate, nella misura massima di 70 a livello di Gruppo.
3. Tenuto conto dei continui processi di riassetto organizzativo, riguardanti anche posizioni dirigenziali - le Parti intendono, ad integrazione di quanto già convenuto con l'accordo di cui al precedente punto 2) e in continuità con quanto già previsto con l'accordo 14.01.2015, individuare soluzioni condivise per le posizioni riferite ai Dirigenti, anche al fine di attenuare, per quanto possibile, le ricadute sociali sugli stessi.
4. Il dimensionamento della categoria dei dirigenti - determinato dai continui processi organizzativi ed attenuato nei suoi effetti dal presente accordo - favorisce altresì processi di crescita professionale di tutto il Personale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di intesa.

Art. 2 Criterio della volontarietà e trattamenti

1. Ferma restando la necessità di conseguire la finalità di cui alle premesse, al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali, viene concordemente stabilito - anche in supero rispetto alle entità previste dall'accordo 23 dicembre 2015 - di consentire ad almeno 25 Dirigenti, comprensivi del numero indicato nel citato Accordo 14.1.2015 di chiedere, a livello di Gruppo, di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, con riferimento ai Dirigenti che maturino il diritto a percepire le prestazioni pensionistiche INPS entro il 31.3.2022 in base all'attuale regime previdenziale nazionale.
2. In relazione a quanto sopra si farà ricorso ai criteri previsti dall'art. 8 del Decreto Interministeriale 28.07.2014, n. 83486, utilizzando il criterio della volontarietà e ferma restando la facoltà dell'Azienda di valutare l'accoglimento delle domande in relazione alle proprie necessità organizzative e gestionali.

F.A.B.I.

Fabrizio Pigo
Roberto Cattaneo

X *Ugo*

anti

[Signature]

SINFUB
[Signature]

FIRST - CISL

[Signature]












3. In caso di accoglimento delle domande, in applicazione dei commi precedenti, viene riconosciuta ai Dirigenti rientranti in tale previsione la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con ultimo giorno di servizio l'ultimo giorno del mese di perfezionamento del rispettivo requisito contributivo per l'accesso al Fondo di Solidarietà di settore, al fine di confluire nel Fondo stesso, previa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, compilando l'apposito modulo di adesione da far pervenire al datore di lavoro entro il 31.3.2017. Tutte le risoluzioni consensuali saranno ratificate mediate conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL.
4. Sono confermate le condizioni nonché i trattamenti economici e normativi accessori previsti dall'accordo 23 dicembre 2015 per i casi di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

Art. 3

Norme operative e finali

1. In caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione del presente accordo, le Parti si incontreranno per concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nello stesso. Qualora dal confronto si verificassero situazioni accertate e consolidate di esodati cui venisse a mancare sia l'assegno di solidarietà che la pensione, si valuteranno i possibili interventi idonei.
2. Le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno, a richiesta di una delle medesime, al fine di verificare l'attuazione dell'Accordo stesso.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo sono state esperite e concluse, ad ogni conseguente effetto, le procedure normativamente applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

		
UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa		
		
FABI		
		
FIRST CISL		
SINFUB		
		
UGL CREDITO		
		
UILCA		
		
UNISIN		